

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA

In data 25 febbraio 2025 presso la sede dell'ATS di Pavia, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte datoriale dell'ATS di Pavia e la delegazione sindacale, costituite ai sensi dell'art. 7 del CCNL area delle Funzioni Locali del 16 luglio 2024, per definire i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati, nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall'art. 9 del D. L. n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'art 1, comma 1, della L. 114/2014 e delle confermate disposizioni contrattuali previste in materia dai precedenti CCNL della pre-esistente Area III per la Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa.

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE:

Direttore Sanitario
Presidente delegazione trattante
Dr. Stefano BONI
firmato

Direttore Amministrativo
Componente delegazione trattante
Dr.ssa Silvia LIGGERI
firmato

Direttore Sociosanitario
Componente delegazione trattante
Dr.ssa Ilaria MARZI
firmato

Direttore S.C. Gestione e sviluppo delle risorse umane
Componente delegazione trattante
Mariacristina TAVERNA
firmato

Funzionario S.C. Gestione e sviluppo
delle risorse umane
Componente delegazione trattante
Gianpiero XERRI
firmato

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE: OO.SS.:

FP CISL **firmato**

FEDIR **firmato**

CGIL FP **firmato**



Articolo 1	Oggetto del presente regolamento	<i>pagina 3</i>
Articolo 2	Diritto al compenso professionale degli Avvocati interni	<i>pagina 3</i>
Articolo 3	Onorari da riconoscere	<i>pagina 3</i>
Articolo 4	Retribuzione di risultato del dirigente avvocato	<i>pagina 4</i>
Articolo 5	Contabilizzazione delle entrate derivanti dal contenzioso giudiziale	<i>pagina 4</i>
Articolo 6	Determinazione delle quote destinate ai compensi professionali	<i>pagina 5</i>
Articolo 7	Modalità di liquidazione dei compensi	<i>pagina 6</i>
Articolo 8	Norme finali	<i>pagina 6</i>

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DELL'ATS DI PAVIA

Art. 1

Oggetto del presente regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per la corresponsione dei compensi professionali, la misura e la modalità di attribuzione degli stessi, ai dirigenti avvocati, appartenenti al ruolo professionale, che svolgono funzioni legali quali dipendenti dell'Agenzia, in osservanza del Regio Decreto n. 1578/1933, dell'articolo 23 "Avvocati degli Enti pubblici" della legge 31 dicembre 2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", dell'articolo 9 del decreto legge n. 90/2014 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito in legge n. 114/2014, nonché delle disposizioni dell'art. 27, dell'art. 35, comma 1 lettera h) e dell'art. 48, comma 1, lettera h) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al Personale dell'Area Funzioni Locali Triennio 2019 – 2021 del 16 luglio 2024 e dell'art. 64 del CCNL del 5/12/1996.

Art. 2

Diritto al compenso professionale degli Avvocati interni

1. Ai dirigenti avvocati incardinati nella relativa Struttura Complessa del Piano Organizzativo Aziendale Strategico (al tempo vigente), che esercitano le attività di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Agenzia, sono corrisposti, a titolo di onorario, nel rispetto dell'art. 9 del D.L. 90/2014, come convertito dalla L. 114/2014 e ai sensi dell'art. 27 del C.C.N.L. relativo al Personale dell'Area Funzioni Locali Triennio 2019 – 2021 del 16 luglio 2024, i compensi per l'attività professionale espletata per l'Agenzia, nell'ambito di procedimenti giudiziari, di qualunque grado e innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione (ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale) recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente.

Art. 3

Onorari da riconoscere

1. Ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 e s.m. e i., convertito dalla L. 114/2014 e, dell'art. 64 del CCNL del 5/12/1996, i compensi da riconoscere ai dirigenti avvocati dell'Agenzia, sono quelli derivanti da provvedimenti giudiziari favorevoli all'Agenzia stessa, che dispongono la liquidazione dei compensi e delle spese di giudizio a carico della parte avversa soccombente, nell'ammontare determinato dal Giudice, escluse le spese in senso stretto, ovvero la somma degli onorari professionali effettivamente recuperata, se diversa da quella determinata dal Giudice o riconosciuta da controparte. Le somme devono essere state effettivamente riscosse, a seguito di sentenze e atti inoppugnabili.
2. In tema di calcolo degli oneri di legge per gli avvocati pubblici è da riconoscersi una parificazione tra avvocati del libero foro ed avvocati pubblici anche sotto il profilo contributivo e previdenziale, tenuto conto delle peculiarità della normativa pubblicistica. Ne consegue che, alla parte soccombente incombe, non solo il pagamento di diritti ed onorari, ma altresì di un importo corrispondente agli oneri accessori del dipendente pubblico che l'ente sarà tenuto a versare in fase di liquidazione dei compensi. Nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese, l'ammontare dei compensi dovuti all'avvocato dipendente è, nel rispetto delle percentuali definite di seguito nel presente regolamento, quello determinato dal Giudice quale onorario professionale, purché la somma sia stata effettivamente incassata.
3. Si intendono quali *provvedimenti favorevoli all'ente*:
 - a. tutti i provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati, (sentenze, ordinanze, decreti, lodi) nei quali è definita la controversia con esito favorevole all'Agenzia, in accoglimento delle domande, quale parte attrice/ricorrente o delle eccezioni e deduzioni difensive dell'Ente, parte convenuta/resistente;
 - b. i provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati, che – pur non pronunciando nel merito della controversia – abbiano definito la causa, in senso favorevole all'Agenzia (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione, o l'incompetenza del giudice



- adito, la carenza di legittimazione, la irricevibilità, la inammissibilità, l'improcedibilità, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, l'estinzione del giudizio, anche mediante abbandono, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere, etc.);
- c. le sentenze di applicazione della pena su richiesta (ex art. 444 c.p.p.) e le sentenze di proscioglimento per estinzione del reato, a seguito di intervenuta prescrizione, se vi è pronuncia sulle spese, anche di sola conferma di quelle già liquidate in precedente grado di giudizio.
4. I compensi in argomento hanno natura retributiva, sono integrativi della retribuzione e non possono eccedere il trattamento economico complessivo del dirigente avvocato cui spettano, da intendersi quale somma del trattamento tabellare di base, delle eventuali indennità integrative speciali, della retribuzione di posizione, nel rispetto della percentuale definita dal presente regolamento.

Art. 4

Retribuzione di risultato del dirigente avvocato

1. Per quanto attiene al rapporto tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato, nel rispetto dell'art. 27 del CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2019-2021, attualmente vigente, è stabilito che:
- nell'anno in cui il dirigente avvocato percepisce i compensi professionali di cui al precedente Art. 3, il dirigente avvocato non può essere destinatario del premio per la performance individuale obiettivi specifici e della differenziazione della retribuzione di risultato di cui all'articolo 30, comma 2, del CCNL area funzioni locali del 17/12/2020;
 - nell'anno in cui il dirigente avvocato percepisce compensi professionali è corrisposta, così come disciplinata nel regolamento agenziale vigente sulla materia:
 - la retribuzione di risultato per la parte riguardante la performance individuale (comportamenti organizzativi);
 - la retribuzione di risultato per la parte riguardante la performance organizzativa, sulla base dei parametri di cui alla tabella sotto riportata:

Scaglione	Compensi professionali i	Percentuale di riduzione risultato performance organizzativa
1	da 0 a 1.000,00	0%
2	da 1.001,00 a 2.000,00	20%
3	da 2.001,00 a 4.000,00	25%
4	da 4.001,00 a 6.000,00	45%
5	da 6.001,00 a 8.000,00	65%
6	da 8.001,00 a 10.000,00	80%
7	da 10.001	100%

Art. 5.

Contabilizzazione delle entrate derivanti dal contenzioso giudiziale

1. A seguito del deposito di sentenza favorevole all'Agenzia, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dirigente avvocato dell'Agenzia trasmette alle SSCC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità e Gestione e sviluppo delle risorse umane dell'Agenzia la sentenza di esito favorevole della lite, con indicazione del provvedimento giurisdizionale.
2. Le spese legali includono il compenso professionale, pari a quanto liquidato con provvedimento dell'autorità giudiziaria alla voce onorario, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m. e i., maggiorato delle spese generali fissate nella percentuale forfettaria del 15% o altra percentuale stabilita dal giudice, oltreché degli oneri tributari, previdenziali ed assicurativi dei legali dipendenti dell'ente (IRAP, INAIL e oneri previdenziali a carico dell'Ente).



3. La SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità provvederà ad inoltrare a controparte le richieste di liquidazione delle spese di lite, quantificate per un importo pari a quanto liquidato con provvedimento dell'autorità giudiziaria, alla voce onorario, maggiorato delle spese generali fissate nella percentuale forfettaria del 15%, o altra percentuale stabilita dal giudice, oltreché degli oneri previdenziali ed assicurativi dei legali dipendenti dell'ente (IRAP, INAIL e oneri previdenziali a carico dell'Ente), calcolati sulla percentuale spettante quale compenso professionale dell'avvocato, ai sensi dell'art. 5 c. c lett c.
4. Le spese e le competenze di lite recuperate sono contabilizzate in apposito conto economico a cura della struttura deputata al bilancio, programmazione finanziaria e contabilità dell'Agenzia, annualmente alimentato entro il limite di legge, così come previsto dal comma 6 dell'art. 9 DL 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
5. Le entrate accertate a titolo di oneri riflessi, previdenziali, assicurativi e di IRAP vengono acquisite a bilancio e rese indisponibili affinché vi sia provvista a copertura delle stesse, al momento del pagamento dell'onorario al dirigente avvocato. Le stesse devono essere conteggiate nel corrispondente fondo con accantonamento nell'esercizio di competenza.
6. Le entrate accertate, diverse dai compensi professionali (nella percentuale definita dal presente regolamento) e dalla relativa quota di oneri riflessi e IRAP, sono acquisite al bilancio dell'Agenzia, a titolo definitivo.
7. A fronte delle entrate accertate, nell'anno del pagamento al dirigente avvocato, il fondo per la retribuzione di risultato ed altri trattamenti accessori del CCNL Dirigenza funzioni locali – PTA – vigente, è incrementato dell'importo corrispondente al compenso professionale spettante al dirigente avvocato nella percentuale stabilita dal presente regolamento (95%).
Tale incremento non è comunque soggetto al limite disposto dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e s.m. e i..

Art. 6

Determinazione delle quote destinate ai compensi professionali

1. L'importo delle spese di lite, quantificato in una somma pari al compenso professionale, così come liquidato con provvedimento dell'autorità giudiziaria, alla voce onorario, maggiorato delle spese generali fissate nella percentuale forfettaria del 15% o altra percentuale stabilita dal giudice, oltreché degli oneri previdenziali ed assicurativi del dirigente avvocato (IRAP, INAIL e oneri previdenziali a carico dell'Ente), quando effettivamente recuperato, viene così ripartito:
 - a. le somme recuperate a titolo di spese generali forfettarie, ai sensi del DM 90/2014, pari al 15%, o altra percentuale stabilita dal giudice, sono acquisite nel bilancio dell'Agenzia a copertura delle spese generali;
 - b. le somme a titolo di oneri riflessi, previdenziali, assicurativi e di IRAP vengono rese indisponibili affinché vi sia provvista a copertura delle stesse, al momento del pagamento dell'onorario al dirigente avvocato; quanto sopra anche nel caso in cui le stesse non siano versate da controparte. In tal caso si procederà a rendere indisponibile, dalla somma effettivamente incassata, una quota corrispondente a garantire copertura di oneri riflessi, previdenziali, assicurativi e di IRAP, correlati a futuri compensi da riconoscersi al dirigente avvocato;
 - c. delle somme liquidate con provvedimento dell'autorità giudiziaria, a titolo di onorario, decurtate di quanto definito al punto che precede, si prevede che il 95 % venga corrisposto al dirigente avvocato che ha patrocinato la causa ed il 5 % confluisca nel fondo. Detto 95% deve essere decurtato di costi di eventuali spese di domiciliazione, sostenute dall'Agenzia per la gestione della vertenza presso i Fori del territorio nazionale.
2. In quanto somme destinate a remunerare le prestazioni specialistiche degli avvocati, i compensi professionali hanno natura retributiva e, ai sensi dell'articolo 9 comma 7 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 e s.m. e i.,

non possono superare nell'anno solare per il singolo avvocato il trattamento economico complessivo annuo, calcolato al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e delle imposte tributarie.

3. I compensi professionali sono corrisposti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 23 ter del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dall'art. 9 comma 1 e 7 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014 e s.m. e i..

Art. 7

Modalità di liquidazione dei compensi

1. I compensi sono liquidati al dirigente avvocato con cadenza, di norma, semestrale con atto del Direttore Generale istruito dal responsabile della struttura deputata alla gestione del personale e la liquidazione avrà luogo solo a favore del componente dell'Avvocatura indicato nell'atto di mandato.
2. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliatazione della causa, cui consegue la mera sottoscrizione degli atti o la mera presenza alle udienze. In tali casi l'onorario spettante all'avvocato domiciliatario sarà detratto dal compenso spettante all'avvocato dell'Agenzia.
3. Il procedimento di liquidazione si articola nelle seguenti fasi:
 - a. la struttura deputata al bilancio, programmazione finanziaria e contabilità dell'Agenzia, comunica all'Avvocatura e per conoscenza alla struttura deputata alla gestione del personale, l'avvenuto incasso delle somme dovute dalla controparte a titolo di spese legali, attestando l'avvenuta registrazione nel bilancio delle relative somme "in entrata";
 - b. L'avvocatura stessa presenta, alla struttura deputata alla gestione del personale, istanza, corredata da relazione finale, dal provvedimento favorevole e da documentazione idonea a comprovare l'attività espletata, ai fini della corresponsione delle somme spettanti sulla base di quanto previsto nel presente regolamento;
 - c. la struttura deputata alla gestione del personale, effettuati i controlli e i calcoli per il riconoscimento dei compensi al dirigente avvocato, e dispone l'istruttoria del provvedimento di liquidazione delle somme dovute. Una volta adottato l'atto dal Direttore Generale, procede all'inserimento nel cedolino stipendiale.

Art. 8

Norme finali

1. Le fonti normative di riferimento sono:
 - il Regio Decreto n. 1578/1933 "Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore." e s.m. e i.;
 - Decreto Legge n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici." convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m. e i.;
 - Legge n. 247/2012 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense". e s.m. e i.;
 - Decreto Legge n. 90/2014 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.", convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e s.m. e i.;
 - Decreto Ministero di Giustizia n. 55/2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247." e s.m. e i.;
 - CCNL e CCIA al tempo vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 24.02.2025 e disciplinerà nei termini e modi in esso previsti tutti i compensi professionali da liquidare ai dirigenti avvocati dell'Agenzia da tale data.
3. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni normative, al relativo CCNL e ai CCIA al tempo vigenti.